



Deliberazione n. 115/2023/VSG
Comune di Rocca di Papa (RM)
Relazione di fine mandato

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Antonio MEZZERA	presidente
Laura d'AMBROSIO	consigliera
Francesco SUCAMELI	consigliere
Vanessa PINTO	consigliera
Ottavio CALEO	primo referendario
Annalaura LEONI	prima referendaria
Giuseppe LUCARINI	primo referendario
Matteo SANTUCCI	referendario relatore
Giulia RUPERTO	referendaria

nella camera di consiglio del 13 giugno 2023

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visti gli artt. 100, comma 2, e 103 della Costituzione;
visto il t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;
vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo;
visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel);
visto l'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che ha disposto che i comuni e le province, entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato amministrativo, redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte;
visto il comma 3 del citato art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che ha disposto che,

in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengano entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, che le stesse siano trasmesse, nei 3 giorni successivi alla data di certificazione, dal sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che la relazione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune, entro 7 giorni successivi alla data di certificazione;

visto il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, contenente modifiche all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'art. 11, comma 1, del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, conv. dalla l. 2 maggio 2014, n. 68;

visto il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, codice di giustizia contabile;

visto il decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze 26 aprile 2013 sugli schemi tipo di relazione;

viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011;

vista la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 5/2021/EL;

visto il decreto del ministro dell'interno del 3 marzo 2023 di indizione delle consultazioni elettorali per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali;

vista l'ordinanza n. 35/2023 con la quale il presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore Matteo Santucci;

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Rocca di Papa, commissariato con decreto prefettizio n. 445579/2022 del 29 novembre 2022, è incluso tra gli enti chiamati alle consultazioni elettorali nell'anno 2023.

L'ente, dalle verifiche effettuate, non risultava aver trasmesso e pubblicato nei termini, sul sito *web* istituzionale, la relazione di fine mandato 2020-2022.

Di tali inadempienze si dava conoscenza ai soggetti interessati con nota dell'8 maggio 2023.

In data 13 maggio 2023 l'amministrazione provvedeva a trasmettere a quest'Ufficio la relazione *de qua* nonché a pubblicare la medesima sul sito *web* istituzionale.

La relazione di fine mandato risulta sottoscritta dal sindaco e certificata dall'organo di revisione economico-finanziaria (Oref) nella medesima data del 13 maggio 2023, dunque solo successivamente alla formale segnalazione da parte della Sezione regionale.

Risulta, pertanto, uno sfornamento dei termini di sottoscrizione, certificazione, pubblicazione e trasmissione previsti dalla normativa.

Circa il contenuto dell'atto in esame, si è rilevata l'omessa indicazione, nel dedicato paragrafo (parte IV - 6.1 Rilievi della Corte dei conti), della deliberazione n. 74/2022/PRSE, adottata da questa Sezione il 3 giugno 2022.

Nel documento è, comunque, indicata l'attività istruttoria posta in essere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni presentino una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente alla data di scadenza del mandato ovvero, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, entro 20 giorni dall'adozione del provvedimento di indizione delle elezioni. La relazione risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali chiamati a dare conto della gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali, e si inserisce fra gli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza di cui all'art. 1 della l. 5 maggio 2009, n. 42, *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione*.

Tale documento rappresenta, pertanto, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle proprie funzioni da parte degli eletti e momento fondamentale di trasparenza nella fase di passaggio tra amministratori, grazie al quale la comunità locale, nell'esercitare il diritto di voto, può prendere atto della situazione finanziaria dell'ente.

L'obbligo di redigere e pubblicare la relazione è, dunque, funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione politico-amministrativa e rappresenta un adempimento che si affianca a quelli previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.

Alla luce di tali finalità, la relazione contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte, con specifico riferimento a: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*; d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze nella gestione degli enti controllati, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del codice civile, indicando le azioni intraprese per porvi rimedio; e) azioni poste in essere per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Gli schemi tipo di relazione, approvati con d.m. 26 aprile 2013, afferiscono alle province (allegato a), ai comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti (allegato b) e ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato c).

La funzione di presidio al principio di trasparenza della relazione di fine mandato emerge con nettezza anche dal testo del decreto, a mente del quale *“le relazioni di fine mandato sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa svolta nel corso del mandato elettivo”* (art. 3, comma 3).

La relazione, ordinariamente, è certificata dall'organo di revisione dell'ente entro 15 giorni dalla sottoscrizione e, nei 3 giorni successivi, questa e la certificazione devono essere trasmesse alla Sezione di controllo.

Per garantire gli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, è previsto, altresì, che la relazione e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale entro i 7 giorni successivi alla data di certificazione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, come nella fattispecie all'esame, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni (d.m. 3 marzo 2023) e nei 3 giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla Sezione regionale della Corte.

La relazione, anche in questo caso, deve essere pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro 7 giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti.

Tutti gli adempimenti (redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione e pubblicazione sul sito istituzionale), sia in caso di conclusione fisiologica della consiliatura sia in caso di scioglimento anticipato del Consiglio, appaiono funzionali a garantire il principio di trasparenza, con conseguente necessità che la relazione sia redatta e pubblicata nei termini previsti, al fine di consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli. Per rendere cogenti tali previsioni sono previste misure sanzionatorie in caso di inadempimento, prevedendosi, per il sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il responsabile del servizio finanziario o per il segretario dell'ente, la riduzione della metà, con riferimento alle 3 successive mensilità, rispettivamente, dell'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti.

Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito dell'ente.

L'applicazione della sanzione è di esclusiva spettanza dell'ente e, in particolare, degli uffici preposti alla liquidazione delle competenze.

Circa il soggetto preposto alla sottoscrizione della relazione di fine mandato, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, ha affermato che essa costituisce atto proprio del presidente della provincia e del sindaco, *“non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare; in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione”*.

2. Ciò posto, l'esame della relazione di fine mandato 2020-2022 del Comune di Rocca di Papa ha consentito di rilevare: - il ritardo, nei termini suindicati, della redazione, della sottoscrizione da parte del sindaco, della certificazione da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria, della trasmissione alla Sezione regionale e della pubblicazione sul sito istituzionale; - la mancata indicazione dei *“rilievi della Corte dei conti”*, nella specie della deliberazione n. 74/2022/PRSE afferente ai rendiconti 2015-2020, nella dedicata sezione del documento.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio rileva che l'ente ha violato *in parte qua* quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149. In particolare, il ritardo nella redazione, nella sottoscrizione da parte del sindaco e nella pubblicazione della relazione non ha consentito alla medesima di assolvere alla finalità di legge di garantire l'esercizio effettivo del controllo democratico da parte dei cittadini, profilandosi, in proposito, i presupposti per l'applicazione, da parte dell'ente, delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio,

ACCERTA

la violazione, da parte del Comune di Rocca di Papa, nei termini in motivazione, delle previsioni normative di cui all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

DISPONE

- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al commissario prefettizio e all'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rocca di Papa;
- che l'ente dia riscontro alla pronuncia entro 60 giorni dal suo ricevimento, comunicando le misure adottate per dare attuazione al disposto dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;
- che la deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 13 giugno 2023.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Matteo Santucci



IL PRESIDENTE

Antonio Mezzera



Depositata in Segreteria il 15 giugno 2023.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Aurelio Cristallo



ANTONIO
MEZZERA
CORTE DEI
CONTI
14.06.2023
11:59:31
GMT+01:00

